

R.G. 2375/2011

Sent. 117/B
Q204. 1224
13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice unico, dott. Marisa Nardo, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. 2375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 promossa da:

██████████, rappresentato e difeso, come da delega a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Badolato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ██████████ è elettivamente domiciliata;

- **ricorrente** -

Contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - in persona del Ministro in carica – rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici in Milano, Via Freguglia n. 1, è domiciliato;

- **resistente** -

OGGETTO: indennizzo ex lege 210/1992

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4 agosto 2011 il sig. ██████████ ha esposto: che aveva presentato domanda per il riconoscimento di diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in quanto danneggiato irreversibile da epatite post-trasfusionale; che tale domanda era stata rigettata dalla Commissione Medica in data 28.11.2007 perché ritenuto insussistente il nesso causale tra la trasfusione e l'infermità epatica; che, proposto ricorso in via amministrativa al Ministero della



Ciò premesso, il ricorrente, dopo aver motivato sulla fondatezza della propria pretesa, ha domandato: che sia accertata l'ascrivibilità del quadro clinico post-trasfusionale di essa ricorrente all'ottava categoria della tabella citata; che sia condannato il Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo previsto dalla L. 210/1992.

Instauratosi il contraddittorio, disposta CTU medico-legale, all'udienza odierna la causa é stata discussa.

L'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal Ministero resistente è priva di fondamento. La sentenza n. 1261/2008 della Corte d'Appello di Milano a cui il ricorrente fa cenno a pag. 9 del ricorso in riassunzione è chiaramente citata come precedente giurisprudenziale sul punto controverso. Detta sentenza è stata, infatti, prodotta dal ricorrente e riguarda chiaramente altra parte ricorrente, che ha agito per ottenere lo stesso beneficio richiesto in questa sede dal [REDACTED].

dell'emotrasfusione iniziò a registrarsi per [REDACTED] l'innalzamento del valore SGPT, che fu seguito immediatamente dopo dall'innalzamento, fino a diventare patologico, degli indici di funzionalità epatica; che nel febbraio 1997, dagli esami ematochimici, è emerso in modo inequivocabile l'avvenuta esposizione ad infezione da virus dell'epatite B.

Dall'accertamento peritale risulta, infine, che attualmente la sintomatologia a carico del ricorrente, in conseguenza della suddetta infezione, è ascrivibile, per criterio di analogia, alla voce n. 25 della settima categoria, tabella A allegata al DPR n. 834/1981.

Spetta perciò al ricorrente l'indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210/92 e il Ministero resistente va condannato al pagamento dell'indennizzo – calcolato con riferimento alla settima categoria della citata tabella - a decorrere dall'1.07.2007, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa; oltre gli interessi legali sui singoli ratei arretrati a partire dal 121° giorno successivo alla presentazione della medesima domanda amministrativa fino al saldo.

Le spese di lite devono porsi a carico del Ministero della Salute e si liquidano in dispositivo. Vanno poste a carico del Ministero della Salute anche le spese di C.T.U., come liquidate.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accerta e dichiara che [REDACTED] è affetto da epatopatia cronica HBV riconducibile causalmente all'emotrasfusione ricevute nel 1994 ed ascrivibile alla settima categoria, Tabella A allegata al DPR 30.12.1981 n. 834;
- b) condanna il Ministero resistente a corrispondere a [REDACTED] l'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, calcolato con riferimento alla settima categoria, Tabella A allegata al DPR 30.12.1981 n. 834 a far data dal giorno 1.07.2007; oltre interessi legali sui singoli ratei arretrati dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;



c) condanna il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in €. 1.800,00; oltre oneri fiscali;

d) pone a carico della Ministero resistente le spese di C.T.U., come liquidate.

Monza, 12.02.2013

IL CANCELLIERE
Luca Giulio Martin

Luca Giulio Martin

IL GIUDICE

Dott. Marisa G. Nardo

TRIBUNALE DI MONZA

Depositato in cancelleria

oggi

12-02-2013

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
Luca Giulio Martin

Luca Giulio Martin